

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO O DI PROFESSORE ONORARIO¹

Art. 1² Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 111 e dall'art. 15, comma 2 della Legge n.311/1958 ed individua le attività consentite nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 2³ Requisiti oggettivi per il conferimento del titolo di “Professore Emerito” o di “Professore Onorario”

Il titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario può essere conferito ai Professori Ordinari cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o dimissioni volontarie che rispettivamente:

- a) abbiano prestato servizio per almeno 20 anni in qualità di Professore Ordinario (Professore Emerito);
- b) abbiano prestato servizio per almeno 15 anni in qualità di Professore Ordinario (Professore Onorario);
- c) abbiano mantenuto un comportamento coerente con i valori del Codice Etico e non abbiano causato discredito per il prestigio dell'Ateneo;
- d) non abbiano superato i due anni di collocamento in quiescenza alla data di presentazione della proposta di conferimento del titolo.

Art. 3⁴ Requisiti soggettivi per il conferimento del titolo di “Professore Emerito” o di “Professore Onorario”

Il titolo di Professore “Emerito” o di Professore Onorario può essere conferito ai professori che, oltre ai requisiti previsti dall'art 2:

- a) abbiano dato lustro all'Ateneo con il raggiungimento di standard qualitativi elevati nell'esercizio dell'attività scientifica.
- b) possono costituire motivazioni integrative per la proposta di conferimento del titolo:
 - cariche scientifiche e istituzionali in Società scientifiche, Accademie, etc.;
 - cariche accademiche negli organi e nelle strutture dell'Ateneo;
 - riconoscimenti nazionali ed internazionali relativi all'attività di ricerca e di volontariato.

¹ Denominazione modificata con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016.

² Articolo modificato con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016.

³ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 786 del 29 luglio 2016 e con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016.

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 786 del 29 luglio 2016, con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016 e con D.R. n. 571 del 21 luglio 2017.

Art. 4⁵ Procedure per l'avvio della proposta di conferimento del titolo di "Professore Emerito" o di "Professore Onorario"

La proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario deve essere formulata da un professore ordinario dell'Ateneo. Tale proposta può essere avanzata durante l'ultimo anno di servizio nel ruolo o durante i due anni immediatamente successivi alla data di quiescenza del candidato al titolo. La proposta deve essere inoltrata al Dipartimento di ultima afferenza del candidato, che delibera previa valutazione dei requisiti richiesti (art. 2, art. 3 del presente regolamento).

La delibera del Consiglio di Dipartimento è portata all'approvazione del Senato Accademico.

Il Rettore trasmette le delibere del Dipartimento e del Senato Accademico al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo.

Art. 5⁶ Proposta di candidatura su iniziativa del Rettore

Il Rettore può proporre di propria iniziativa al Senato Accademico la candidature per il conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario a professori ordinari che abbiano i requisiti richiesti dal presente regolamento. Il Rettore trasmette al Ministero la proposta approvata dal Senato Accademico.

Art. 6⁷ Attività di ricerca e didattica

-Il Professore Emerito e il Professore Onorario possono continuare a svolgere attività di ricerca nelle strutture dell'Ateneo. Il Professore Emerito può ricoprire, a titolo gratuito, l'incarico di Responsabile di Centri di Ricerca o di Responsabile Scientifico di progetti, finanziati dall'Ateneo e/o da enti pubblici e privati, la cui gestione amministrativo-contabile viene affidata, su indicazione esplicita del Professore Emerito, alle strutture amministrative decentrate (Dipartimenti, C.I.S., S.B.A.) o direttamente all'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

-Il Professore Emerito e il Professore Onorario potranno essere Proponenti e/o Direttori, a titolo gratuito, di Corsi di Alta Formazione (Master, Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento) che saranno gestiti, a livello amministrativo-contabile, con le modalità di cui al precedente comma 1.

-Al Professore Emerito e Onorario possono essere attribuiti incarichi di insegnamento con le modalità previste dall'art. 23 della Legge n. 240/2010; i suddetti professori possono altresì far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea. Il Professore Emerito e il Professore Onorario potranno insegnare, oltre che nei Corsi di Laurea, anche nei Corsi di Alta Formazione e delle Scuole di Dottorato e di Specializzazione.

Il professore emerito può far parte del collegio dei docenti del dottorato, può assumere il ruolo di supervisore, può ricoprire incarichi di insegnamento e far parte delle commissioni giudicatrici finali.

-L'Ateneo mette a disposizione del Professore Emerito le strutture e il personale necessari e idonei all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca.

⁵ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 786 del 29 luglio 2016 e con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016.

⁶ Articolo modificato con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016.

⁷ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 786 del 29 luglio 2016, con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016, con D.R. n. 571 del 21 luglio 2017 e con D.R. n. 1120 del 31.07.2024

-Il Professore Emerito e il Professore Onorario possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Dipartimento, dei Collegi di Dottorato e del Consiglio delle Scuole di Specializzazione di afferenza.

-Il Professore Emerito ha diritto ad un ufficio, all'accesso ai servizi di Ateneo (servizi bibliotecari, posta elettronica, parcheggi, etc).

Emanato con D.R. n. 807 del 28/07/2015